

richiamati gli applicabili disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici 19 novembre 2018;

richiamati gli articoli 6 capoverso 1 e 7 del Regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019;

decreta:

Art. 1 Il decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Airolo per l'elezione del Giudice di pace supplente del 29 maggio 2020 è revocato.

Art. 2 La Cancelleria dello Stato procederà a stabilire una nuova data per l'elezione e fissare nuovi termini per la presentazione di proposte di candidatura.

Bellinzona, 22 luglio 2020

Cancelleria dello Stato

Moltiplicatore comunale medio valido per la determinazione del contributo di livellamento 2022

La Sezione degli enti locali

richiamati gli art. 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) del 25 giugno 2002 e l'art. 9 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RLPI), del 3 dicembre 2002 che prevede la pubblicazione sul Foglio ufficiale del moltiplicatore comunale medio e delle conseguenti scale di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei Comuni beneficiari e tra il moltiplicatore politico e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei Comuni paganti,

richiamato:

- che il moltiplicatore comunale medio consiste nella media ponderata dei moltiplicatori politici dei comuni con i rispettivi gettiti cantonali base (art. 9 cpv. 1 RLPI);
- che per il calcolo del contributo di livellamento per l'anno 2022 il moltiplicatore comunale medio si calcola sulla base dei gettiti cantonali base per l'anno 2017 e dei moltiplicatori d'imposta dell'anno 2020 (art. 9 cpv. 3 RLPI);
- che il gettito cantonale base comprende il gettito cantonale delle persone fisiche e il gettito cantonale delle persone giuridiche (art. 9 cpv. 2 RLPI);
- che per moltiplicatore d'imposta si intende quello stabilito dal Consiglio comunale o dall'Assemblea comunale conformemente alle disposizioni degli artt. 177 e 178 della Legge organica comunale;
- che il moltiplicatore d'imposta considerato per la graduazione dei singoli contributi di livellamento per l'anno 2022 sarà quello dell'anno 2021;

visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 LPI e 9,10 e 11 RLPI;

comunica:

1. Il moltiplicatore comunale medio per il calcolo del contributo di livellamento per l'anno 2022 è pari al **79%**.

2. La scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e la percentuale di diritto al contributo di livellamento per l'anno 2022 dei Comuni beneficiari è la seguente:

Moltiplicatore politico 2021	Percentuale di diritto al contributo di livellamento 2022
inferiore a 79%	0%
79%	25%
80%	32%
81%	39%
82%	46%
83%	53%
84%	60%
85%	65%
86%	70%
87%	75%
88%	80%
89%	85%
90%	88%
91%	91%
92%	94%
93%	97%
94% e più	100%

3. La scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali per il calcolo del contributo di livellamento per l'anno 2022 a carico dei Comuni paganti è la seguente:

Moltiplicatore politico 2021	Coefficiente di ponderazione sul surplus delle risorse fiscali per il CL 2022
50%	0.324
55%	0.394
60%	0.464
65%	0.534
70%	0.604
75%	0.674
80%	0.744
85%	0.814
90%	0.884
95%	0.954
100%	1.024

Per moltiplicatori di imposta che non figurano nella tabella precedente il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali si ottiene tramite la seguente formula: $MP - 0,4 \times (0,94 - MP)$; dove MP è il moltiplicatore d'imposta del Comune.

4. Comunicazione:
– ai Comuni ticinesi tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 21 luglio 2020